



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE TRASPORTI

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.sindacatoorsa.it

E-mail: sg.orsatrasporti@sindacatoorsa.it

Prot. n° 14/S.G./Or.S.A.
Roma, 15 febbraio 2012

Società Trenitalia SpA
Amministratore Delegato
Ing. Vincenzo Soprano

Responsabile Personale ed Organizzazione
Dott. Luciano Stocchi

Responsabile Relazioni Industriali
Dott. Marco Pagani

Oggetto: Turni individuali. Procedure negoziali formazione turni.

Un recente pronunciamento della Magistratura ha giudicato antisindacale il comportamento di Trenitalia nella procedura negoziale adottata per l'attivazione dei turni individuali IVU. In particolare, il Giudice del Lavoro ha motivato il proprio giudizio con l'impossibilità del Sindacato di svolgere le procedure afferenti le relazioni industriali così come definite dall'articolato contrattuale.

Questa eccezione è stata più volte evidenziata dalla scrivente in sede di trattativa e con l'invio di corposa missiva, che qui si intende integralmente ribadita, nella quale si contestava l'incompatibilità dei turni individuali con le procedure negozialmente definite (art. 22 punto 2.14 CCNL e 14 punto 2.8 C.A.); procedure, queste ultime, che non possono che riferirsi a turni collettivi non soltanto per un dato storico, ma soprattutto per una loro interpretazione logica.

Ciò premesso, abbiamo preso atto che in diversi territori codesta Società ha convocato dei tavoli di confronto con le strutture territoriali per contrattare i turni di lavoro del P.d.M. e P.d.B. programmati individualmente con il sistema IVU.

Quest'ultima procedura, molto probabilmente finalizzata a superare le citate censure giurisprudenziali, non trova riscontro nel CCNL delle A.F. ed in quello di Confluenza del Gruppo Ferrovie dello Stato, perché le procedure territoriali, da un lato devono essere sempre precedute da quelle nazionali e, dall'altro, non possono prescindere dall'analisi dei turni intesa come sequenza delle prestazioni lavorative assegnate ai singoli lavoratori.

Infatti, a differenza di quanto accade con i turni collettivi, l'introduzione di quelli individuali, oltre a rendere disomogenea l'applicazione dell'orario di lavoro, non permette alle strutture sindacali una corretta verifica del rispetto delle normative contrattuali che, è bene ricordarlo, non è limitata soltanto al lavoro e al riposo delle singole prestazioni, ma riguarda le medie settimanali (lavoro) e quelle annuali (riposi settimanali), oltre che la corretta ripartizione dei carichi di lavoro e della retribuzione.

Di tali violazioni, in particolare sui limiti minimi, medi e massimi delle prestazioni settimanali, ne abbiamo corposa riscontro da segnalazioni dei singoli lavoratori.

Nel dettaglio, l'art. 14 punto 2.8.1 del Contratto di Confluenza del Gruppo F.S. stabilisce che *“La procedura negoziale ...”* per la compilazione dei turni del P.d.M. e del P.d.B. *“... si attiva in occasione del cambio orario dell'offerta commerciale programmata di Trenitalia S.p.A., ovvero in occasione di significative modifiche dell'offerta stessa in corso di vigenza di orario”*.

Le lettere a e b dello stesso punto 2.8.2 prevedono che il confronto debba articolarsi prima a livello nazionale e solo successivamente a livello territoriale.

Non potrà neanche sostenersi che la contrattazione dei turni del P.d.M. e del P.d.B. si effettui solo nelle suesposte circostanze e a prescindere dall'attivazione di nuovi e diversi turni di lavoro, perché ciò è chiaramente in contrasto con le clausole di cui al punto 4.2.4 dell'art. 2 C.A. (lettere a, b, e d).

Inoltre il punto 2.8.3 del medesimo art. 14 definisce gli obblighi informativi dell'azienda alle strutture sindacali nazionali, tra cui la ripartizione articolata per struttura territoriale, intergrata dai dati dell'impegno complessivo del personale; infine, lo stesso punto 2.8.3 prevede l'informazione dei report gestionali.

E' del tutto evidente la incompatibilità dei turni individuali con le procedure contrattuali ed è altrettanto chiaro che la loro incompleta e parziale attuazione ne svilisce la portata e l'efficacia.

In sintesi, le violazioni delle norme contrattuali possono così riassumersi:

- la contrattazione decentrata avviene in assenza del previsto confronto nazionale; questo vincolo oltre ad essere previsto dalle norme contrattuali risulta consolidato dalla prassi adottata dall'azienda sin dalla data di sottoscrizione del CCNL;
- i confronti territoriali sui turni del P.d.M. e P.d.B., finalizzati all'introduzione del sistema dei turni individuali, sono stati attivati con le competenti strutture sindacali, nonostante non sia presente una connessa modifica dell'offerta commerciale ovvero sue significative variazioni;
- In ogni caso, la variazione dei turni e della produzione attuata territorialmente, comporta comunque, l'attivazione di tutte le procedure contrattuali, comprese quelle con le strutture nazionali. Ciò senza considerare che le modifiche organizzative introdotte, spesso in violazione delle declaratorie professionali, incidono sui report gestionali i quali, per questi motivi, risultano inattendibili e non conformi al dettato contrattuale.

Con le azioni intraprese per superare le criticità di IVU, codesta società intende modificare le norme contrattuali previste nella procedura di turnificazione per renderle compatibili con il citato sistema, svuotando di significato la fase negoziale e la sua funzione.

Per tale motivo si diffida la Società Trenitalia dal proseguire sia nell'attivazione dei turni individuali sia nelle suesposte violazioni procedurali, evidenziando che ulteriori e reiterate inadempienze alle norme contrattuali qui esposte ci vedranno costretti ad attivare adeguate azioni a difesa dei diritti dei lavoratori.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie
Alessandro Trevisan

